

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEDE DI ROMA

II° Motivi Aggiunti al ricorso R.G. 6605/2018 Sezione Terza

Nell'interesse della soc. **GRP MEDIA srl** (C.F. 11180650019) con sede legale in Torino (TO), Lungodora Firenze n. 123/bis, in persona del legale rap.te p.t. Mauro Lazzarino (CF: LZZMRA47L13C621P) rap.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto Zazza (CF: ZZZRRT45L11H501Y) ed Eleonora Zazza (CF: ZZZLNR78B61H501O) entrambi del Foro di Roma presso lo studio dei quali è elettivamente dom.ta in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 73 giusta procura in calce all'atto di costituzione depositato in data 31.05.2018; i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax: 06.3216398 e indirizzi di PEC: robertozazza@ordineavvocatiroma.org e/o eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

-ricorrente-

contro

- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro l.r.p.t. - **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** p.t. nella qualità personale e quale Presidente del Consiglio dei Ministri - **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro l.r.p.t. (Avvocatura Generale dello Stato - Avv.to Maria Luisa Spina)
- **PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA**, in persona del Presidente p.t. (non costituito)

-resistenti-

e nei confronti di

- **AUDITEL SRL**, in persona del l.r.p.t. (non costituita)
- **TELENORBA SPA** in persona del l.r.p.t. (Avv. Prof. I. Loiodice, Avv. Procacci)
- **VIDEOLINA S.P.A.**; **TELELOMBARDIA S.R.L.**; **NAPOLI CANALE 21 SRL**;
EDITRICE T.N.V. S.P.A.; **TELENORBA S.P.A.**; **TELELOMBARDIA S.R.L.**;
TELECITY S.R.L.; **TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.**;
TELELOMBARDIA S.R.L.; **LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.**;

VIDEOMEDIA S.P.A.; T.L.T. S.P.A.; CANALE 9 S.R.L.; CANALE OTTO S.R.L.; TELEPADOVA S.P.A.; TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L. CANALE ITALIA S.R.L.; P.T.V. – PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A. RADIONORBA – S.R.L.; MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L.; TELENORBA S.P.A.; TELECITY S.R.L.; TRMEDIA SRL; TELEVOMERO S.R.L.; T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.; TELERADIO REGIONE S.R.L.; TELECOLOR S.R.L.; IL GELSOMINO S.R.L.; ESPANSIONE S.R.L.; L.I.R.A. S.R.L.; TELEARENA S.P.A.; TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.; TRMEDIA S.R.L.; TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.; PUBBLIMED S.P.A.; RETE 7 S.R.L.; RTV 38 S.P.A.; MASTERMEDIA CLUB S.R.L.; TV – CENTRO MARCHE S.P.A.; STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.; TELE UNIVERSO S.R.L.; SESTARETE & RETE 8 S.R.L.; JULIE ITALIA S.R.L.; TELETUTTO S.R.L.; RADIO TV PARMA S.R.L.; TELE CAPRI S.R.L.; TELEQUATTRO S.R.L.; RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.; FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO; TELE BARI S.R.L.; INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.; OTTO PRODUCTION S.R.L.; GTV S.R.L.; TELE RENT S.R.L.; FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE; TELELOMBARDIA S.R.L.; TELEFRIULI SPA; GRUPPO EDITORIALE TRENINO S.R.L.; R.V.M. S.R.L.; CANALE 50 S.P.A.; TRM NETWORK S.R.L.; TRIVENETA S.R.L.; TELETRURIA 2000 S.R.L.; RETE SETTE S.P.A.; TELEMONTEGIOVE S.R.L.; GOLD TV S.R.L.; TELE VIDEO SOMMA S.R.L.; TELEMAREMMA SRL; NOI TV S.R.L.; R.E.I. – S.R.L.; RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.; OPERAZIONI IMPRENDITORIALI S.R.L.; TELEGRANDUCATO DI TOSCANA S.R.L.; TOSCANA TV S.R.L.; CANALE DIECI S.R.L.; TRMEDIA S.R.L.; TELENORD S.R.L.; SO.G.E.P. S.R.L.; RETE 8 S.R.L.; TELEUNICA S.P.A.; ROSENGARTEN S.R.L.; TELE DEHON S.R.L.; TV LIBERA S.P.A.; GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE; TELEEUROPA S.R.L.; R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA S.R.L.; TELEBELLUNO – S.R.L. 89 T.A. FORMAT S.R.L.; UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.; R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.;

OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.; RETE 55 EVOLUTION S.P.A.; R.E.I. CANALE 103 S.R.L.; PUBBLISOLE S.P.A.; TELELIBERTA' S.P.A.; TELEMANTOVA S.P.A.; TVR TELEITALIA S.R.L.; RADIO GUBBIO S.P.A.; MEDIA ONE S.R.L.; FOND. AUT. DI REL. STELLA DELL'EVANGELIZZAZIONE; RETE ORO S.R.L.; CANALE 7 S.R.L.; RADIO TELE MOLISE S.R.L.; RETE KALABRIA – S.R.L.; PRIMANTENNA S.R.L.; CANALE MARCHE S.R.L.; SARDEGNA TV S.R.L. – IN CONC. PREVENTIVO; T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.P.A.; RETESOLE S.R.L.; INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.; BEACOM S.R.L.; TV PRATO S.R.L.; EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L.; AGEBAS – S.R.L.; TELEISCHIA S.R.L.; RETESOLE S.R.L.; CENTRO PRODUZIONE SERVIZI S.R.L.; ACCADEMIA P.C.E. S.R.L.; TV1 S.R.L.; GRUPPO AIR S.R.L.; IRPINIA TV S.R.L.; ALTO ADIGE TV S.R.L. – SUEDTIROL TV GMBH; T.E.F. – S.R.L.; TELEREGIONE S.R.L.; GTV AUDIOVISIVI S.R.L.; TVP ITALY S.R.L.; TELE VCO 2000 S.R.L.; TELE RADIO SCIACCA S.R.L.; T.G.S. TELEVISION GAMBUTI SYSTEM S.R.L.; CANALE 85 S.R.L.; TV OGGI S.R.L.; MEDIACOM S.R.L.; TELE SARDEGNA S.R.L.; TELEFOGGIA S.R.L.; TOPTEL S.R.L.; PLURISERVICES S.R.L.; NETTUNO TV S.R.L.; WITEL S.R.L.; IMPERIA TV S.R.L.; MEDIA – SOCIETA' COOPERATIVA; ON AIR S.R.L.; WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L.; ESPERIA TV S.R.L.; TRIVENETA S.R.L.; VIDEOTOLENTINO S.R.L.; FIN TELEVISION S.R.L.; TELEPAGANI NUOVA SOC.COOP.R.L.; ASSOCIAZIONE DREAMER; VOXSON TV S.R.L.; TELE SOL REGINA S.R.L.; PIRENEI S.R.L.; ABRUZZIA S.R.L.S.; TELESETTELAGHI S.R.L.; MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.; DELTA TV S.R.L.; TELE OCCIDENTE SOC. COOP.; ULTIMA S.R.L.; CANALE 85 S.R.L.; TLT MOLISE S.R.L.; TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L.; ROSI SRL SEMPLIFICATA; NEW CIAK TELESUD S.R.L.; S.T.V. S.R.L.; G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L.; TELE A 57 S.R.L. (non costituite)

-controinteressati-

e con l'intervento ad opponendum di

- **ALPI Associazione per la Libertà e il pluralismo dell'informazione radio TV** (Avv. Prof. A.Loiodice, Avv. Prof. Catricalà, Avv. Cazzato)

- **Associazione TV Locali** (Avv. Prof. Catricalà, Avv. Di Nitto, Avv. Cazzato)

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

- del Decreto Direttoriale MISE AOO_COM.REGISTROUFFICIALE. Int. 0014060.25.02.2019 mediante il quale il D. G. del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e postali – Divisione V – Emittenza radiotelevisiva- Contributi ad integrazione del decreto direttoriale del 1° ottobre 2018, che ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del D.P.R. n.146/2017, ha autorizzato a procedere alla liquidazione di un secondo acconto nella misura del 40 % alle suddette emittenti a valere sugli impegni di spesa assunti sul capitolo 3125, con il decreto n. 6994 del 22 dicembre 2016, fino all'occorrenza della somma di 38.824.511,18 euro, e con il decreto n. 7891 del 5 marzo 2018 fino all'occorrenza della somma di 39.882.159,33 euro, con eventuale compensazione delle somme di cui i beneficiari risultino debitori nei confronti del Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 del D.P.R. n. 146/2017 di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connessi anche se non conosciuto;

- del Decreto Direttoriale registro Ufficiale Int. 0024080.09.04.2019 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale, la graduatoria definitiva e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23.10.2017 n. 146 come riportati negli allegati A e B anch'essi impugnati;

- gli allegati A (graduatoria definitiva) e B (Importi spettanti (Fascia A – Fascia B) al Decreto Direttoriale registro Ufficiale Int. 0024080.09.04.2019 di ogni ulteriore atto

connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto tra i quali anche il Decreto Direttoriale registro Ufficiale Int. 0079371.20.12.2018 unitamente agli elenchi ad esso allegati e la relazione istruttoria prot. n. 22575 del 3.04.2019.

Premesso e considerato

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica depositato in data 9.03.2018 presso il Ministero dello Sviluppo Economico unitamente alla prova delle notifiche effettuate, in pari data, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché all'Auditel srl, la GRP MEDIA srl ha richiesto l'annullamento previa declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 163 della Lg 208/15 e del DPR 146/17; del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato il 20.10.2017 ed epigrafato "Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali" compresa la modulistica allegata: DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10.11.2017 e del presupposto D.P.R. n. 146 del 23.08.2017 epigrafato: "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", relative tabelle allegate nn. 1 e 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 in data 12 ottobre 2017; ed ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto.

Con atto di opposizione ex art. 10 D.P.R. 1199/1971 notificato a mezzo PEC in data 10.04.2018 al ricorrente e all' Auditel srl, il MISE chiedeva la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, riservando di depositare dinanzi al TAR le controdeduzioni di legittimità ed idonea documentazione.

In data 31.05.2018 GRP MEDIA srl ha provveduto alla trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale depositando presso il Tribunale Amministrativo per il Lazio sede di Roma atto di costituzione ex artt. 10 D.P.R. n. 1199/1971 e 48 D.Lgs. n. 104/2010, rubricato al numero di RG 6605/2018, del seguente testuale tenore:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Atto di costituzione

***A seguito di istanza di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica in sede giurisdizionale***

(art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 D.Lgs. n. 104/2010)

*Nell'interesse della soc. **GRP MEDIA srl** (C.F. 11180650019) con sede legale in Torino (TO), Lungodora Firenze n. 123/bis, in persona del legale rap.te p.t. Mauro Lazzarino (CF: LZZMRA47L13C621P) rap.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Adv.ti Roberto Zazza (CF: ZZZRRT45L11H501Y) ed Eleonora Zazza (CF: ZZZLNR78B61H501O) entrambi del Foro di Roma presso lo studio dei quali è elettivamente dom.ta in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 73 giusta procura in calce al presente atto su foglio separato; i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax: 06.3216398 e indirizzi di PEC: robertozazza@ordineavvocatiroma.org e/o eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org*

-ricorrente-

contro

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO***, in persona del Ministro l.r.p.t. nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186);
- PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA***, in persona del Presidente p.t. nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186);
- PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA***, in persona del Presidente p.t. nel domicilio eletto per la carica in Roma, Palazzo del Quirinale - Piazza del Quirinale (00187);
- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*** p.t. nella qualità personale e quale Presidente del Consiglio dei Ministri nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186);
- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*** p.t. nella qualità personale e quale Presidente del Consiglio dei Ministri nel domicilio eletto per la carica in Palazzo Chigi in Roma, Piazza Colonna n. 370 (00187);

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro l.r.p.t. nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186);

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro l.r.p.t. nel domicilio eletto per la carica in Roma, via XX Settembre, 97 (00187);

e nei confronti di

- **AUDITEL SRL**, in persona del l.r.p.t. con sede legale in Milano, via Larga, 11 (20122);

per l'annullamento

- *previa declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 163 della Lg 208/15 e del DPR 146/17;*

- *del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato il 20.10.2017 ed epigrafato "Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali" compresa la modulistica allegata: DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10.11.2017;*

- *del presupposto D.P.R. n. 146 del 23.08.2017 epigrafato: "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", relative tabelle allegate nn. 1 e 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 in data 12 ottobre 2017; ed ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto.*

/*/*/

1) *Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica depositato in data 9.03.2018 presso il Ministero dello Sviluppo Economico unitamente alla prova delle notifiche effettuate, in pari data, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché all'Auditel srl, la GRP MEDIA srl ha richiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe; il ricorso viene integralmente trascritto:*

**RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ex D.P.R. 1199/1971**

*Per la soc. **GRP MEDIA srl** (C.F. 11180650019) con sede legale in Torino (TO), Lungodora Firenze n. 123/bis, in persona del legale rap.te p.t. Mauro Lazzarino (CF:*

LZZMRA47L13C621P) rap.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto Zazza (CF: ZZZRRT45L11H501Y) ed Eleonora Zazza (CF: ZZZLNR78B61H501O) entrambi del Foro di Roma presso lo studio dei quali è elettivamente dom.ta in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 73 giusta procura a margine del presente atto; i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax: 06.3216398 e indirizzi di PEC: robertozazza@ordineavvocatiroma.org e/ o eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org

contro

- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro l.r.p.t. nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186);

- **PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA**, in persona del Presidente p.t. nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186);

- **PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA**, in persona del Presidente p.t. nel domicilio eletto per la carica in Roma, Palazzo del Quirinale - Piazza del Quirinale (00187);

- **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** p.t. nella qualità personale e quale Presidente del Consiglio dei Ministri nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186);

- **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** p.t. nella qualità personale e quale Presidente del Consiglio dei Ministri nel domicilio eletto per la carica in Palazzo Chigi in Roma, Piazza Colonna n. 370 (00187);

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro l.r.p.t. nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186);

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro l.r.p.t. nel domicilio eletto per la carica in Roma, via XX Settembre, 97 (00187);

e nei confronti di

- **AUDITEL SRL**, in persona del l.r.p.t. con sede legale in Milano, via Larga, 11 (20122);

per l'annullamento

- *previa declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 163 della Lg 208/158 e del DPR 146/17;*
- *del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato il 20.10.2017 ed epigrafato "Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali" compresa la modulistica allegata: DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10.11.2017;*
- *del presupposto D.P.R. n. 146 del 23.08.2017 epigrafato: "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", relative tabelle allegate nn. 1 e 2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 in data 12 ottobre 2017; ed ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente anche non conosciuto.*

/*/*/

L'odierna ricorrente GRP Media srl unipersonale svolge attività di fornitore di servizi media audiovisivi, editoriali, informativi, quale emittente locale anche tramite la testata televisiva GRP Monitor;

La ricorrente è una società uni personale costituita per atto Notar Prever di Torino Rep. 8071/6316 del 04/08/14 dalla GRP srl che ne detiene il 100% del capitale sociale vocata (cfr delibera CdA GRP spa del 04/07/17) alla attività di fornitore di servizi media audiovisivi (cfr certificato camerale 27/01/17).

La GRP Srl con atto del 25/05/15 autenticata nelle firme dal Notaio Munafò in Saronno concedeva in affitto alla controllata GRP Media srl un ramo della propria azienda e segnatamente (pag. 3 e 4): "il ramo d'azienda della concedente, oggetto del presente contratto, è costituito dai seguenti rapporti giuridici ed elementi: 1) le autovetture e le relative polizze assicurative meglio descritte nell'allegato A; 2) gli arredi uffici e le attrezzature di cui all'allegato B; 3) i contratti di manutenzione, di agenzia di informazione e di servizi di cui all'allegato C; 4) n. 13 rapporti di lavoro dipendente indicati nell'allegato D con i limiti e le modalità indicate nel successivo art. 7. Nell'allegato predetto sono indicati, per i lavoratori ricompresi nel Ramo d'azienda (in seguito lavoratori), (i) il nome ed il cognome; (ii) la categoria; (iii) il livello di inquadramento contrattuale; (iv) le mansioni; (v) la tipologia contrattuale e l'eventuale termine contrattuale; (vi) l'età anagrafica; (vii) la data di assunzione e l'eventuale anzianità convenzionale; (viii) la RAL; (ix)

accantonamenti per competenze maturate e (x) i benefits. 5) i contratti di utenza, in particolare di quelle telefoniche, elettriche, servizio idrico e riscaldamento, altri contratti e rapporti giuridici inerenti all'esercizio del ramo d'azienda di cui all'allegato E; 6) il know-how industriale e commerciale e le altre informazioni e dati di natura commerciale relativi alla attività e gestione del ramo d'azienda; 7) i marchi utilizzati dalla Concedente, gli LCN, le testate di proprietà della Concedente ed in particolare le testate giornalistica televisiva Monitor, le testate dei giornali locali settimanali Cuneo7, Saluzzo Oggi, Bra Oggi, il nome dei domini internet ed i relativi siti internet di cui all'allegato F; 8) i contratti con clienti e fornitori di cui G; 9) i contratti di locazione di cui all'allegato H; 10) i contratti con i collaboratori di cui all'allegato L; (di seguito, complessivamente il Ramo d'Azienda); restano espressamente esclusi dal Ramo d'Azienda tutti i beni, i contratti ed i rapporti diversi da quelli sopra espressamente citati, nonché tutti i crediti, i debiti, le attività e le passività in genere ed ogni altro rapporto giuridico non menzionato e/o relativi al periodo antecedente la data di efficacia, come definita al successivo art. 3...". Atto efficace del 01/06/15.

GPR MEDIA srl svolge la propria attività in tutto il Piemonte ad esclusione della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

/*/*/

È opportuno per concinnitas e chiarezza scolpire i passaggi normativi essenziali alla esposizione degli specifici motivi di doglianza.

1) Il settore della telediffusione locale; costituito da micro-imprese che svolgono un'attività economica, ma tuttavia di precipua rilevanza costituzionale ex art. 21 Cost., è stato destinatario di misure di sostegno normate con la legge 448/98, e da successivi regolamenti di attuazione per l'attribuzione ed erogazione dei fondi stessi. Il perno strutturale del sistema erano: la località - rapporto tra utenza/territorio e informazione/cultura/intrattenimento, sia come produzione che come platea di fruizione la ripartizione su base strettamente regionale dei fondi tra le imprese beneficiarie. Basterà qui richiamare il decreto MISE 06.08.2015. Il decreto regola in modo chiaro (art. 1, 3) la "località" specifica dell'impresa e le limitazioni alle sue capacità espansiva condizionata solo da incrementi di fatturato e dipendenti.

1a) Il sistema, stante la potestà concorrente delle Regioni ex art. 117 Cost., fu via via integrato da leggi Regionali di sostegno. Non tutte le Regioni, né in modo uniforme, hanno però legiferato sul

punto: basti qui citare LR Sardegna 22/98 modificata con LR 3/15, LR Toscana 34/13 che modifica le precedenti 35/00 e 22/02; LR Molise n. 11/15 e successive modifiche e infine LR Veneto n. 12/15. La Regione Piemonte non risulta abbia legiferato sul punto.

2) Il legislatore nazionale ritenne di dover migliorare il sistema sopra delineato proprio in ossequio alla sua valenza costituzionale; a tal fine nella Lg 208/15 (legge di stabilità per il 2016) vennero inseriti nell'art. 1 i seguenti commi: "160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate..."; "...sono riversate... per essere destinate...; "b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico...;" 162. Nel Fondo di cui al comma 160, lettera b), confluiscono altresì le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. 163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. 164. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 163, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale...". Con l'entrata in vigore del DPR dunque la normativa antecedente sarebbe stata abrogata.

Il DPR di cui al comma 163 è stato emanato il 23.08.2016 con il n. 146 e pubblicato il 12.10.2017 in GU n. 239.

Il disegno di riorganizzazione finanziaria del fondo fu realizzato con la lg 198 del 26.10.2016 e la precedente provvista Mise, specifica per le emittenti in ambito locale (cfr comma 162): conflui nel più ampio contenitore del "fondo per il pluralismo e l'innovazione" (cfr comma 160, b) ed art. 1, 2 lett. b) lg 198/16).

Ai nostri fini rileva direttamente solo la costituzione del Fondo unico ed il suo plafond, null'altro la lg 198/16 disponendo per il settore radio televisivo locale.

3) Con decreto Mise del 20/10/17 pubblicato in G.U. n. 263 del 10.11.2017 furono emanate le norme attuative che, tramite la relativa modulistica allegata rendevano concretamente possibile l'attuazione del dettato normativo determinando i requisiti di accesso, ai benefici, la graduazione di una graduatoria nazionale tramite l'attribuzione di un punteggio in relazione ai requisiti in possesso del singolo partecipante.

/*/*/

Costituisce dunque il decreto Mise il primo atto concretamente offensivo e pertanto è dalla conoscenza di questo che decorre ogni termine all'impugnazione che qui si propone per i seguenti (vedi parere CdS n. 3014 del 26.06.2013)

MOTIVI

1) Incostituzionalità dell'art. 1 comma 163 lg 208/05 in relazione all'art. 15, 2 comma della lg Costituzionale n. 243/12 ed all'art. 76 Cost. per eccesso di delega.

La lg Costituzionale 243/12 in vigore dal 30.01.2013 vieta che nella legge di bilancio, comunque chiamata, siano previste norme di delega di carattere ordinamentale o organizzatorio, o interventi di natura localistica o microsettoriali (art. 15, 2 comma). La ratio della norma è intuibilmente la "certezza dei conti pubblici" in relazione sia al quantum delle somme stanziare, sia di conformità socio economica agli scopi che lo stanziamento intendeva perseguire. In breve si vuole evitare che tramite la delega si aggirino le determinazioni del disegno collettivo di bilancio.

Appare inoltre violato il dettato degli artt. 76 e 77 Cost., che definiscono i confini tra il potere legislativo e quello esecutivo.

Al di là dell'ipotesi di decreto legge ex art. 77, 2 comma Cost., la funzione legislativa non può essere esercitata dal Governo se non nei ristretti limiti tracciati dagli artt. 77, 1 e 76 Cost.; necessità di legge delegante; fissazione necessaria da parte della norma delegante di "principi e criteri direttivi", di oggetti definiti e limitazione temporale della delega.

Quanto alla forma, il Governo deve attenersi o alla legge delegata o a decreti che "abbiano valore di legge ordinaria". Quel che sia la forma stante la inscindibile connessione tra "fase delegante e fase delegata", anche nell'ipotesi ex art. 77, 1 comma il vizio della fase di delega, violazione

dell'art. 76 Cost.; che l'eccesso di delega, vizio della norma delegata producono l'incostituzionalità della normazione.

Risalenti i principi esposti a sent. 3/57; e non colpiti dalla successiva normazione.

Quanto qui eccepito andrà però saggiato alla luce dell'art. 17, 2 comma lg 400/88 come novellata.

Questo il dettato dell'art. 1, comma 163 della lg 208/15: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative”.

Non pare che il sintagma (art. 1, comma 160 lett. b)) “fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione” sia sufficientemente specifico; stante la destinazione del fondo a sostenere vari e diversi comparti.

Tanto ciò è vero che è il comma 163 a prevedere nello specifico che con il successivo DPR: “sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione...da assegnare in favore delle emittenze... televisive locali”; ad identificare gli obiettivi di pubblico interesse, “quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi... e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative”.

È di tutta evidenza che il comma 163, delega al DPR la determinazione dei criteri direttivi e non invece li determina come previsto dall'art. 76 Cost..

Quanto ai principi ed agli “oggetti definiti” il pronome “...quali...” indica non solo la sciattezza del legislatore, ma piuttosto la genericità, dell'area del pubblico interesse, che può così realizzarsi in più modi: ad esempio per l'occupazione, l'abbattimento del cuneo fiscale, piuttosto che una quota di sovvenzione, o la riduzione dell'IVA.

Si converrà che dire a chi ne chiede, che Milano sta a Nord di Roma e assai diverso che indicargli l'autostrada o la via Cassia.

In breve non più che uno scopo generico; non è questo il requisito richiesto dalla norma costituzionale.

La domanda è: il DPR ex art. 17, 2 lg 400/88 è atto soggetto al divieto ex art. 15, 2 comma della lg 243/12 ed al dettato dell'art. 76 Cost.?

Senza voler entrare in complesse questioni certamente superiori alla capacità del sottoscritto difensore, la valenza ripristinatoria del valore non meramente regolamentare dei regolamenti generali indotta dalla novella lg 69/09, non pare dubitabile, alla luce della necessità del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Del pari è evidente che la ratio del divieto di delega ex lg 243/12 non cambia qual che sia lo strumento adottato nella legge di bilancio.

Il DPR diverrebbe una comoda via di alterazione del fondamentale equilibrio dei conti e delle scelte socio economiche sottese agli stanziamenti.

Vedremo come il caso che ne occupa ne sia palese conferma.

Tuttavia non può negarsi che il DPR ex art. 17, 2 lg 400/88 presenti due evidenti difformità testuali dall'art. 76 Cost.

La prima è la caducazione della temporalità della delega, la seconda la caducazione del requisito della specificità dell'oggetto.

La prima differenza non appare essenziale e trova la sua ragionevolezza nel predisporre uno strumento normativo "elastico" dal punto di vista temporale; sia per la complessità dell'oggetto da normare, che per la necessità di varare norme logicamente antecedenti (ex: la costituzione e la provvista del "Fondo").

Ma tutto questo non pone la "variante" in contrasto ontologico con l'art. 76 Cost., ma è il testo dell'art. 17, 2° lg 400/88 a definire la questione "...per le quali le leggi della Repubblica autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo determinano le norme generali regolatrici delle materie e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti...".

Sempre le leggi della Repubblica determinano le norme regolatrici delle materie e determinano l'abrogazione nel caso che ne occupa, dunque il comma 163 è viziato di costituzionalità, perché non determina alcuna norma generale della materia. Tra legge delegata e decreto legge c'è dunque un testium junus ma sempre bisognevole di precisa perimetrazione, da cui omissione vizia la delega e la norma delegata e stante l'eadem ratio in tema di bilancio la legge non potrà delegare.

Le proposte eccezioni di costituzionalità come pure quella avanzata nel seguente secondo motivo; appaiono non manifestamente infondate. Del pari queste ove accolte sono in grado di risolvere la lite poiché viziano alla radice, in quanto relative agli atti presupposto, l'impugnato DM Mise. La vexata quaestio se siano proponibili nel ricorso straordinario al Capo dello Stato questioni di costituzionalità è stata ormai risolta dalla lg 69 del 18.06.2009 art. 69 che ha modificato l'art. 13 del DPR 1199/1971.

2) Incostituzionalità del DPR 146/17 per violazione degli artt. 5 e 21 Cost. e subordinatamente sussumibile in vizio di contraddittorietà e di ragionevolezza. Illegittimità per violazione dell'art. 101, 102 e 106 TFUE e dell'art. 107 e 117 TFUE e della lg 78/99; violazione dell'art. 1 comma 163 della lg 208/18, abuso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con i principi della delega, violazione dell'art. 11 preleggi del cc.

§1. *Ove pure si ritenesse il precedente motivo privo di pregio, valutando il DPR 146/17 costituzionalmente corretto; questo sarebbe comunque in se viziato ed comunque illegittimo per i vizi sintomatici sintetizzati in epigrafe.*

Ritenuti ai fini del presente ricorso residuali altri profili di illegittimità, essenziali appaiono invece tre punti del dettato normativo.

a) La previsione di una graduatoria nazionale.

b) L'obbligo di contrarre con l'Auditel e la sua efficacia retroattività al DPR ed al DM Mise impugnati.

c) Violazione delle regole di concorrenza, sotto vari profili.

§2. *Quanto alla graduatoria nazionale.*

Ad onta del requisito ex art. 3, lett. a) DPR 146/17 e del precedente sistema ex lg 448/98; l'art. 5, 3 dispone: "Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web le 4 graduatorie nazionali provvisorie dei soggetti ammessi al contributo, distintamente per le emittenti televisive e per quelle radiofoniche a carattere commerciale nonché separatamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, e l'indicazione degli importi dei contributi spettanti".

E l'art. 6, 2° recita: "il Ministero forma una graduatoria. Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi

è destinato il 5 per cento delle medesime risorse...”; “...Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria...”.

Una graduatoria nazionale, salvo quanto si argomenterà nel prosieguo, si pone in palese contraddizione con gli artt. 5 e 21 Cost. e con il comma 163 che dichiara “obiettivo di pubblico interesse” il pluralismo specificando il favore per le emittenti “locali”.

Le norme citate astraggono invece da ogni riferimento alla “località” di produzione e fruizione, solo valorizzando la natura dell’autorizzazione (art. 31, 9).

Il requisito si palesa del tutto insufficiente in se e non essendo più regolata alcuna ipotesi di soggetti operanti in più ambiti locali, di fatto o diritto (ex: rete, controllo, partecipazione societaria ex art. 2359 cc, usufrutto di azienda...) o di un unico soggetto titolare di più autorizzazioni locali.

Il modello normativo appare vocato alla condivisibile esigenza di superare la diffusa marginalità qualitativa ed economica di una pleora di impresa, ma sconta la formale e sostanziale “delocalizzazione” derivate dalla norma e dalle sue irragionevoli contraddizioni con il fine di pubblico interesse, che derivano dall’abnorme forbice del riparto tra i primi 100 ed il resto dell’emittenza (come a dire fatevi bastare la manchetta o rinunciate); la lotta tra poveri per la sopravvivenza è dichiarata; come pure dalla previsione dei requisiti occupazionali ex art. 4, 1 a). Illogicità manifesta e difetto di quell’istruttoria espressamente richiamata del CdS nei suoi pareri.

Il rapporto tra personale occupato e popolazione regionale, peraltro utenza meramente supposta, è articolato in fasce avulse da ogni logica graduazione, con scalini troppo ampi nel rapporto dipendenti/abitanti e senza considerare il Pil. Questo comporta l’evidente esclusione dal beneficio di tutte le Regioni di cui al n. 3. Il bonus ex art. 6, 4 può avere una qualche marginale pregnanza per le Regioni più popolate, ma certo è inutile per la Basilicata e non previsto per tutte le altre in fascia tre.

Le allegate tabelle Istat ed Eurostat convalidano l’assunto difensivo.

E più guardando al futuro l’art. 4, 1 b) e d) del DPR contraendo la primaria fonte di autofinanziamento - televendite (cfr relazione Agicom 236/17 §199) - toglie con una mano quel che ha dato con l’altra (il contributo) e questo inciderà senza dubbio anche nell’ambito dei primi 100 in graduatoria. Patente vizio di irragionevolezza.

Il costruire in questo modo una “classe media” dell’emittenza ed incrementare l’occupazione di giornalisti relitti della carta stampata; sarà pure buona cosa, ma rispetto alla tutela e sviluppo

delle autonomie locali e della pluralità dell'informazione e del rispetto delle culture locali si pone in evidente conflitto.

§3. Dell'Auditel.

Quanto sopra trova conferma della previsione dell'art. 6, 1 lett. c): “con riferimento alle sole emittenti televisive, media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, calcolata secondo quanto indicato nell'allegata tabella 1, per marchio/palinsesto nella relativa regione, indicati nella domanda, rilevati dall'Auditel, nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda. Per le domande relative all'anno 2016, si tiene conto della media dei dati del biennio 2015-2016, mentre per le domande relative all'anno 2017, si tiene conto della media dei dati del biennio 2016-2017”.

Balza agli occhi come l'assumere la retroattività a parametro, lautamente valutato nel punteggio, per gli anni dal 2015/2017 sia in contrasto con l'art. 11 delle preleggi; a prescindere dalla legittimità dell'obbligo di contrarre delle emittenti con l'Auditel.

L'art. 25 Cost. e 11 preleggi vietano la retroattività delle leggi.

Tuttavia nel concetto di leggi la giurisprudenza ha da tempo ricompreso qualsiasi norma in senso lato fin dalla risalente Cass. n. 3111/79 (oltre trenta conformi).

Mentre il CdS sez. V con suo arrè n. 140/81 ha stabilito che la retroattività delle leggi civili debba essere espressamente prevista dalle norme. Ora da un lato né l'art. 1 comma 163 lg 208/15 prevede il ricorso all'Auditel, né la sua retroattività ed il DPR non la prevede espressamente.

Né la conclusione cambia sotto il profilo della retroattività dell'atto amministrativo alla luce dell'art. 21 bis della lg 241/90. Orientamento consolidato in giurisprudenza; per tutte Cass. SS.UU. ord. 20.07.11 n. 15866, CdS sez. IV sent. 5949 del 26.11.01 che limita gli effetti retroattivi alla fattispecie “ora per allora” e Tar Veneto srz. I sent. 11.02.09 n. 339 che li limita solo in bonam partem.

Non appare infatti sufficiente il sintagma “si tiene conto della media dei dati...” poiché non vi è un espresso obbligo o a contrarre con l'Auditel, ma piuttosto il riferimento a dati statistici peraltro di provenienza privata.

Anche sul punto ci pare che il CdS abbia nel suo potere espresso dubbi.

Ma anche a voler ritenere tutto questo non risolutivo anticipando quanto argomentaremo in punto di violazione dei principi nazionali e comunitari di concorrenza non possiamo non osservare, che rendere obbligatorio retroattivamente l'obbligo di contrarre con l'Auditel non solo produce la formazione di un monopolio per il futuro, ma che induce una evidente disparità di trattamento tra soggetti, che avessero, per mera scelta interna o migliore potere economico, ritenuto di contrarre senza averne l'obbligo per averne i servizi statistici, rispetto a coloro che ritennero, qual che ne fosse la motivazione, di non contrattare con quella società privata.

Il sistema Auditel in ogni caso è costituito da una società privata di evidente scopo consortile, che rende un servizio statistico ai suoi soci, al solo fine di ottenere parametri sui quali stabilire il prezzo, che gli inserzionisti debbano pagare per ottenere spazi pubblicitari.

Questa osservazione solleva anche un altro profilo di ragionevolezza per l'estensione del sistema alle emittenti locali in relazione ai pur generici principi contenuti nel più volte richiamato comma 163 e nell'ancor più generico ambito dell'art. 17, 2 lg 400/88.

Essendo il dato statistico vocato alla frequenza di ascolti in determinate fasce orarie, pur riconoscendo che con qualche fatica si possa risalire alla tipologia di programma, si deve escludere che questo possa essere di alcun ausilio ai fini della valutazione della qualità dell'informazione e della qualità culturale dei programmi delle emittenti locali in evidente contraddizione con l'art. 6 del DPR.

Il sistema, che ha valenza meramente commerciale, appare poi non decisivo e può essere supplito dai dati di bilancio in relazione alle televendite che riguardando per la più parte aziende locali hanno un evidente e più diretto circuito di valutazione della capacità dell'emittenza a veicolare i loro prodotti. In breve l'inserzionista ed il televenditore non rinnoveranno il contratto con l'emittente ove non riscontrassero un incremento di vendita e nella fruizione dei servizi resi.

Non è quindi solo una questione di obbligo a contrarre, ma di inefficacia del sistema Auditel che si risolve in un incremento di costo senza neppure la protezione per l'emittente dell'obbligo a contrarre ex art. 2597 cc e di un prezzario pubblico di riferimento.

Quanto argomentato aggiunge un altro tassello alla fondatezza della avanzata critica (cfr ultimo cpv §2) sulla conflittualità del nuovo modello rispetto ai fini di valorizzazione della "località" sanciti dagli artt. 5 e 21 Cost. e comma 163 e dell'innalzamento qualitativo e culturale dei programmi.

§4. Delle regole di concorrenza.

La concorrenza appare sotto più profili violata dalle formazioni impugnate. In primo luogo non si può non osservare che all'Auditel venga riconosciuto un vero e proprio monopolio.

Infatti le considerazioni legittimanti dell'Auditel contenute nel citato rapporto Agicom del 2017 debbono ritenersi superate dalla intervenuta costituzione di un vero e proprio monopolio poiché da un lato ogni emittente televisiva, qual che sia la sua dimensione, sarà obbligata a contrarre con l'Auditel e non con altri soggetti pur presenti nel mercato. Palese la violazione dell'art. 117 TFEU poiché in Europa vi sono altri soggetti che svolgono le stesse funzioni.

E più si tratterà di un soggetto privato che nella sua compagine societaria non contiene sufficiente e proporzionale rappresentanza delle realtà locali ingenerando conflitti di interesse (cfr 1997 del 236/17 Agicom). Il monopolio infine produrrà servizi a minor costo per i soci maggioritari, i quali ammortizzeranno i costi dell'Auditel con l'incremento delle entrate derivanti dai nuovi contraenti obbligati paganti, ma non associati e quindi non percepenti alcun dividendo.

L'auditel infatti da in appalto sia la rilevazione che l'elaborazione dei dati.

Varrà infine la pena di osservare come, peraltro già patentato in filigrana dal CdS, la coniugazione del monopolio Auditel a compagine oligopolistica con la graduatoria nazionale configurerebbe certamente un'ipotesi di illegittimi aiuti di Stato, premendosi in contrasto con l'art. 107 TFUE, che vizia il DPR di legittimità per violazione di norma gerarchicamente superiore.

Emergono tuttavia altri elementi gravi distorsivi della concorrenza.

Stante infatti la concorrente potestà normativa ex art. 117 Cost., molte Regioni hanno previsto l'erogazione di contributi in favore delle emittenti locali regionali. Non tutte le Regioni hanno emanato tali norme, né queste sono uniformi. Ora il precedente sistema di erogazione dei benefici su base regionale questo non aveva effetti discorsivi gravi nel bacino di utenza, ma varata una graduatoria nazionale l'effetto discorsivo della concorrenza sarà inevitabile e grave.

Alcuni soggetti avranno vantaggio già solo nell'aver un posto tra i 100 in relazione ai contributi già ricevuti e/o una maggior quota di benefici, rispetto a chi pur nei 100 non ne ha goduto.

Ed ancora tra le emittenti locali ve ne sono alcune che hanno più di un'autorizzazione nelle stesse Regioni o in altre; non c'è bisogno di un'espressa consulenza tecnico economica per verificare come le sommatorie contributi statali + contributi regionali consolidati + contributi maggiori ex DPR 146/17 e DM Mise + contributi regionali per n. di emittenti ammesse produca effetti discorsivi

del mercato, al limite di posizioni dominanti certamente a livello regionale, nei confronti di concorrenti che non fruiscano in tutto od in parte degli effetti di cumulo.

A tacer della circostanza che a produrre tali effetti sono fondi pubblici.

La violazione degli artt. 101 ss e 117 del TFUE e delle norme interne a titolo della concorrenza sono palesi, come sotto altro profilo evidente l'illegittimità degli atti impugnati per irragionevolezza, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà con i principi delle norme più volte citate da cui prende origine il disegno riformatore.

Ne infine allo stato delle cose, perché i livelli qualitativi dell'informazione locale e delle qualità culturali in generale e locale dei programmi mandati in onda dai soggetti privilegiati sia tale da farne una "categoria a parte". Chiara è invece la fruizione dell'Auditel nel piano di riordino, creare le condizioni per i 100 in graduatoria per aver più potere contrattuale nei confronti degli inserzionisti e tali venditori così minimizzando il sovracosto del contratto di servizi con Auditel.

3) Del DM Mise.

Il DM Mise edito in GU n. 239 del 10.11.2017 è viziato irrimediabilmente dallo stigma di incostituzionalità e/o di illegittimità degli atti logicamente e giuridicamente antecedenti e presupposti.

Il DM ha natura nella sostanza meramente endiadica delle norme presupposta dalle quali esterna i passaggi formali ritenuti necessari per l'esternazione dei requisiti all'accesso ed all'erogazione dei contributi da parte delle emittenti.

Tutte le eccezioni ed argomenti esplicitati nei motivi precedenti si intendono qui, per ovvi motivi di economia dell'atto, integralmente ristrascritti.

Ovviamente essenziali è la premessa al DM 20.10.2017, con il richiamo dell'art. 1 comma 160 ss lg 208/15; il riferimento ex lg 198/16 "al sostegno pubblico... per l'emittenza televisiva locale" e con il richiamo al DPR 146/17.

Sarà utile poi solo evidenziare i passaggi più pregnanti ed utili al fine art. 1: "Il presente decreto ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, di seguito denominato «Regolamento», disciplina le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da presentare da parte dei soggetti che intendono beneficiare dei contributi disciplinati dal medesimo Regolamento"; art. 3.1: "Per richiedere i contributi le emittenti televisive possono presentare singole domande per ogni regione nella quale

operano e per ogni marchio/palinsesto di cui sono titolari”; art. 3.2 lett. b), d) ed e) ed infine 3.2 lett. g): “l’eventuale iscrizione all’Auditel per il marchio/palinsesto oggetto della domanda indicando la corrispondente dicitura se diversa da quella autorizzata e il periodo di riferimento temporale della rilevazione se parziale rispetto all’intero biennio precedente”.

Tutto quanto sopra premesso GRP Media srl ut supra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All’Ecc.mo On. Presidente della Repubblica sig. dott. Sergio Mattarella, affinché, Voglia:

- rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la delibazione delle eccezioni sopra illustrate non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del decidere;*
- accogliere il presente ricorso e per l’effetto annullare gli atti impugnati come meglio indicati in epigrafe con ogni conseguenza di legge.*

Con riserva di ulteriormente dedurre e controdedurre e con espressa riserva di depositare documenti e proporre motivi aggiunti.

Con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge.

In via istruttoria si depositano i seguenti atti e documenti:

- 1) legge 208/15 art. 1 commi da 160 a 164;*
- 2) DPR 146/17;*
- 3) DM Mise 20/10/17;*
- 4) n. 2 schede statistiche regionali su popolazione e Pil;*
- 5) domanda di ammissione di GPR Media srl al contributo;*
- 6) originale ricevuta F24 8/03/18 versamento del contributo unificato per € 650,00.*

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il C.U. versato è pari ad € 650,00.

Salvis juribus.

Avv. Roberto Zazza

Avv. Eleonora Zazza

/*/*/

2) in data 29.03.2018 GRP Media srl depositava presso l’ufficio accettazione atti del MISE le ricevute di ritorno attestanti il buon esito delle notifiche effettuate nei confronti delle parti sopra indicate;

3) con atto di opposizione ex art. 10 D.P.R. 1199/1971 notificato a mezzo PEC in data 10.04.2018 al ricorrente e all' Auditel srl, il MISE chiedeva la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, riservando di depositare dinanzi al TAR le controdeduzioni di legittimità ed idonea documentazione.

tutto quanto sopra premesso

la soc. **GRP MEDIA srl** (C.F. 11180650019) con sede legale in Torino (TO), Lungodora Firenze n. 123/bis, in persona del legale rap.te p.t. Mauro Lazzarino (CF: LZZMRA47L13C621P) come sopra rappresentata e difesa con il presente atto si costituisce ai fini della trasposizione ex lege innanzi all' Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma, richiamando e riproponendo in questa sede le difese, domande eccezioni e conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario come sopra trascritto concludendo per l'annullamento degli atti impugnati nei termini indicati ovvero affinché l' Ill.mo Tribunale Amministrativo per il Lazio Adito Voglia: - rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la delibazione delle eccezioni sopra illustrate non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del decidere;

- accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati come meglio indicati in epigrafe con ogni conseguenza di legge.

Con riserva di proporre motivi aggiunti depositare memorie e documenti nei termini. Con vittoria di spese.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) ricorso straordinario depositato in data 9.03.2018;
- 2) nota deposito 29.03.2018 avvisi di ricevimento notifica ricorso straordinario;
- 3) atto di opposizione ex art. 10 D.P.R. 1199/1971 e notifica 10.04.2018;
- 4) DPR 146/17;
- 5) DM MISE 20/10/17, G.U. 263 del 10/11/17;
- 6) legge 208/15 art. 1 commi da 160 a 164;
- 7) domanda di ammissione di GRP MEDIA srl al contributo;
- 8) n. 2 schede statistiche regionali su popolazione e PIL;
- 9) ricevuta F24 8.03.2018 versamento CU per euro 650,00.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente atto non è soggetto al pagamento, in quanto il relativo importo di € 650,00 è già stato corrisposto ai fini della proposizione del ricorso straordinario mediante F24 del 8.03.2018 di cui si deposita copia.

Salvis iuribus.

Avv. Roberto Zazza

Avv. Eleonora Zazza”

Con atto di avviso notificato a tutte le parti in epigrafe in data 5.06.2018 e depositato in data 8.06.2018, che nel rispetto del principio di sinteticità degli atti intendiamo richiamare integralmente, la ricorrente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 d.lgs. n. 104/2010 ha comunicato di aver trasposto in sede giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo per il Lazio sede di Roma il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui sopra.

In data 14.06.18 si costituivano formalmente il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 l'art. 4 bis: “ *Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali . All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: « alla data di presentazione della domanda » sono aggiunte le seguenti: « mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda. »*

Presso il TAR Lazio pendono diversi ricorsi aventi ad oggetto l'annullamento dei medesimi atti qui impugnati.

Con i primi motivi aggiunti notificati in data 30.11.2018 la ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale e i relativi allegati nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti

La ricorrente si posizionava al n.110 della graduatoria 2016 con un importo riconosciuto di € 77.865,51.

In data 3.01.19 si costituiva in giudizio la controinteressata Telenorba spa per resistere al ricorso e in data 4 e 7.01.2019 depositavano atto di intervento *ad opponendum* la ALPI Associazione per la Libertà e il pluralismo dell'informazione radio TV e l'Associazione TV Locali chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 127/2019 il Collegio ex art. 55, comma 10 c.p.a. fissava l'udienza per la discussione del merito al 4.12.2019.

Con DD AOO_COM.REGISTROUFFICIALE. Int. 0014060.25.02.2019 il Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e postali – Divisione V – Emittenza radiotelevisiva- Contributi ad integrazione del decreto direttoriale del 1° ottobre 2018, che ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 ha autorizzato a procedere alla liquidazione di un secondo acconto nella misura del 40 % alle suddette emittenti a valere sugli impegni di spesa assunti sul capitolo 3125, con il decreto n. 6994 del 22 dicembre 2016, fino all'occorrenza della somma di 38.824.511,18 euro, e con il decreto n. 7891 del 5 marzo 2018 fino all'occorrenza della somma di 39.882.159,33 euro, con eventuale compensazione delle somme di cui i beneficiari risultino debitori nei confronti del Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 del D.P.R. n. 146/2017.

Con ordinanza n. 3959/19 il collegio autorizzava la ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le imprese in graduatoria mediante notifica per pubblici proclami da eseguirsi a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero mediante indicazione in forma sintetica, del "*petitum* giudiziale", delle censure contenute nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti e del contenuto degli atti impugnati.

In data 17.04.2019 il Ministero dello Sviluppo Economico comunicava l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'ordinanza e dell'atto di integrazione inviato dalla ricorrente in data 16.04.2019.

In data 19.04.2019 GRP MEDIA Srl depositava la prova dell'avvenuta integrazione e i relativi atti nel fascicolo di causa.

Con atto prot. 0024080.09.04.2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 e la ricorrente si è classificata al n. 118.

Tutto quanto sopra premesso GRP Media srl *ut supra* rappresentata, difesa e dom.ta impugna gli atti indicati in epigrafe per i seguenti

Motivi

Questa difesa preliminarmente si scusa della ripetitività che caratterizza i propri atti ma la stessa è resa necessaria dalla natura del motivo di doglianza che censura l'intera formazione ad iniziare dalla legge delega 208/2015 e, quindi, dalla necessità di dover impugnare atti viziati in via derivata a causa della insofferenza dell'Amministrazione che invece di attendere gli esiti dei giudizi continua a sovrapporre atti su atti onerando le parti di continue impugnative.

Gli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti portano tutti lo stigma della illegittimità e incostituzionalità loro derivata degli atti presupposti oggetto di doglianza nel Ricorso principale e dei primi motivi aggiunti che qui, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti, richiamiamo integralmente limitandoci ad una sinossi utile alla miglior comprensione della fattispecie in esame.

E' d'uopo che l'impugnativa e i suoi motivi vengano qui estesi, per quanto occorre all'art. 4 bis lg 108/2018 e all' art 1 c. 1034 legge di bilancio 2018.

1) Con il primo motivo si eccepisce l'incostituzionalità dell'art.1 c. 163 lg. 208/15 in relazione all'art. 15, 2 c. L.Cost. 243/12 e all'art. 76 Cost. per eccesso di delega.

Sintetizzando con l'art. 1 c. 163 lg. 208/15 la funzione legislativa viene incostituzionalmente delegata al Governo in violazione dell'espreso divieto di cui all'art. 15, 2 c. lg. 243/12 dal momento che è lo stesso richiamato articolo che

demanda al DPR 146/17 la determinazione dei criteri direttivi al posto di determinarli essa stessa secondo le previsioni dell'art 76. Cost..

Ed ancora ulteriori profili di incostituzionalità si rinvergono nel DPR ex art. 17, 2 lg 400/88: la prima è la caducazione della temporalità della delega; la seconda la caducazione del requisito della specificità dell'oggetto.

2) Con il secondo motivo, sempre sinteticamente qui citato ma richiamato integralmente, si eccepisce ***l'incostituzionalità del DPR 146/17 per violazione degli artt. 5 e 21 Cost. e subordinatamente sussumibile in vizio di contraddittorietà e di ragionevolezza. Illegittimità per violazione dell'art. 101, 102 e 106 TFUE e dell'art. 107 e 117 TFUE e della lg 78/99; violazione dell'art. 1 comma 163 della lg 208/15, abuso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con i principi della delega, violazione dell'art. 11 preleggi del cc.*** Con il secondo motivo si eccepiscono i vizi propri del DPR 146/17 incostituzionale nella parte in cui prevede: **a)** una graduatoria nazionale astraendo così da ogni riferimento alla "località" in palese contraddizione con l'art 5 e 21 Cost. e art 1 c. 163 l. 208/15 nella parte in cui dichiara obiettivo di pubblico interesse il pluralismo specificando in favore delle emittenti locali. Non può infine sul punto non evidenziarsi come la scelta di "nazionalizzare" la graduatoria comporti la conseguenza di qualificare le erogazioni come un aiuto di Stato con il conseguente obbligo almeno di notifica alla Unione Europea ex art. 108 TFUE e del regolamento comunitario 651/14; **b)** l'obbligo di contrarre con l'Auditel e la sua efficacia retroattiva al DPR e al DM MISE impugnati, appare chiaro come assumere la retroattività come parametro valutativo di un punteggio per gli anni 2015/2017 sia in evidente contrasto con l'art. 11 delle preleggi a prescindere dalla legittimità dell'obbligo di contrarre con auditel **c)** viola il principio di concorrenza sotto vari profili: la valenza di monopolio surretiziamente attribuita ad Auditel, ente privato; la non uniformità della normativa regionale laddove alcune regioni hanno normato l'erogazione di fondi in favore delle emittenti regionali, mentre altre sono rimaste inerti sul punto; la presenza di più autorizzazioni per una stessa emittente

all'interno di una stessa regione con sommatorie che conducono a posizioni dominanti a tacere della circostanza che siamo in presenza di fondi pubblici.

Basta una semplice lettura dei richiami normativi posti alla base del Decreto Direttoriale 0024080.09.04.2019, oggetto dei presenti motivi aggiunti, per comprendere come questo altro non sia che l'atto esecutivo finale di una lunga, logico giuridica, catena di atti *ab origine* incostituzionali e illegittimi. Come tale dunque è viziato, in via derivata, il Decreto Direttoriale.

Stessa sorte scontano gli allegati al Decreto Direttoriale impugnato A e B dove le doglianze mosse con il ricorso principale e i motivi aggiunti si concretizzano numericamente.

Un esame anche superficiale dei presupposti e delle conseguenti valutazioni economiche di contributo dimostra la fondatezza, non solo della incostituzionalità dell'apparato normativo ma conferma la fondatezza delle eccezioni di illegittimità dell'atto e dei vizi sintomatici esposti sin dal ricorso principale.

Evidente, dunque, l'interesse della ricorrente ai motivi aggiunti in virtù delle lamentate distorsioni giuridiche e tecniche dedotte. Prima fra tutte l'assurda assunzione a parametro valutativo della rilevazione Auditel retroattiva e per di più in assenza di obbligatorietà dell'iscrizione. La evidente posizione peggiore derivante ad esempio a Telenorba spa in relazione all'effetto di cumulo sopra citato ed evidenziato dai numeri della graduatoria, valendo questo come esempio. Così pure l'omessa corretta valutazione del rapporto interno, quantità e qualità del personale e più ancora l'attribuzione alla rilevazione Auditel del valore di accertamento della qualità invece che di mero accertamento della quantità.

Confusioni aggravate dalla rilevazione Auditel dei dati h24, ove si confondono i programmi culturali e informativi con lotto, lotteria e altro. Tutto quanto qui lamentato non è meramente endiadico di quanto già esposto poiché inverato da una graduatoria e dai quantum di erogazione.

L'interesse della ricorrente allora non è solo quello relativo a far valere in astratto un principio di legittimità, ma quello di modificare, tramite le eccezioni di incostituzionalità e illegittimità, radicalmente il quadro normativo e attuativo,

fidando che all'esito, in particolare eliminando la ripartizione nazionale e il limite dei 100; possa ottenere giusto contributo conformemente a quanto percepito negli ultimi anni pur avendo di anno in anno migliorato la rispondenza della propria azienda rispetto ai parametri. Per finire da un punto di vista processuale, tutto quanto dedotto con il ricorso principale e con i presenti motivi aggiunti conferma la rilevanza delle eccezioni di incostituzionalità avanzate in quanto essenziali alla definizione della lite e non manifestamente infondate.

3) Violazione e o falsa applicazione di legge art. 97. Cost. eccesso di potere per illogicità errore in fatto e diritto contraddittorietà con precedenti provvedimenti e intrinseca, travisamento dei fatti e dei presupposti. Ingiustizia manifesta disparità di trattamento.

Quanto al Decreto Direttoriale 0014060.25.02.2019 il vizio si concretizza nel aver operato un ingiustificato cambio di rotta rispetto al Decreto Direttoriale 58806.01.10.2018 nella parte in cui autorizza la liquidazione di un ulteriore 40 % dei contributi dovuti in barba alla scelta precauzionale adottata nel precedente DD 2018 sull'errato presupposto dell'assenza di provvedimenti cautelari e sulle pressioni ricevute da alcune società creditrici.

Invero la parte motiva dell'ordinanza cautelare emessa nel giudizio in oggetto, a quanto risulta conforme a quelle pronunciate negli ulteriori ricorsi pendenti, non configura un rigetto della domanda cautelare *tout court* inteso stante la decisione ex art. 51 comma 10 cpa basata esclusivamente sul presupposto che la liquidazione dei contributi si limitasse a livello precauzionale al solo 50 % e che la liquidazione del successivo importo fosse rimandata all'esito dei giudizi pendenti e non all'esame delle domande cautelari.

Presupposto che per buona andamento e lealtà processuale il MISE avrebbe dovuto rispettare anche al fine di non gravare di continui oneri i ricorrenti costretti a sovrapporre impugnative con evidenti costi per i privati ma anche in danno del sistema Giustizia Amministrativa già sensibilmente aggravato.

Né a superare ciò può valere la pressione operata da alcune parti poiché nessuna parte deve preferirsi all'altra e la pressione di pochi non può indirizzare l'attività pubblica con evidente compressione dei diritti e pregiudizio dell'interesse pubblico. Il vizio si palesa anche nel successivo Decreto Direttoriale 24080.09.2019 nel quale il Ministero, accortasi del precedente vizio prova ad aggiustare il tiro e si riserva la liquidazione del successivo 40 % all'esito dell'appello cautelare RG 2999/19 chiamato a decidere sull'impugnativa dell'ordinanza cautelare con la quale il TAR ha respinto la domanda di sospensione del DD 25.02.2019.

Le considerazioni svolte nel merito del DD 25.02.2019 si estendono al decreto di approvazione della graduatoria definitiva 2017 poiché il vizio originario lamentato è in grado di stravolgere significativamente l'intero sistema e meriterebbe di essere considerato dalla Pubblica Amministrazione con maggior cautela e rispetto dell'interesse pubblico attendendo il giudizio di merito già fissato per il 4.12.2019.

La fissazione dell'udienza di merito al 4 dicembre 2019 doveva, quindi, da sola orientare l'agire amministrativo al buon andamento e alla lealtà processuale come d'altronde espressamente manifestato nel primo atto ovvero il Decreto Direttoriale 58806.01.10.2018 successivamente immotivatamente e illegittimamente stravolto.

Sulla domanda Cautelare

Sul *fumus* ci si riporta quanto ampiamente dedotto ed argomentato, quanto al *periculum* questo è implicito ed incombente per l'automatismo della semplice esecutività degli atti impugnati che data la fase procedimentale potrebbe non assicurare la minor tutela risarcitoria e la stessa valenza ablativa dell'accertata incostituzionalità comporterebbe il vuoto normativo e il totale disordine nel settore. Se è pur vero che il MISE nel Decreto impugnato ha stabilito di erogare solo il 50% dei contributi dovuti riservando il saldo all'esito esclusivamente del giudizio cautelare pendente presso il CDS con il numero di RG 2999/19 con udienza fissata al 9.05.2019 in evidente e ingiustificato contrasto con il precedente provvedimento Decreto Direttoriale 58806.01.10.2018

Dovrà poi tenersi presente che sulla base della normativa impugnata sono valutate le graduatorie e liquidati gli importi per le annualità successive al 2017 per le quali

sono già state presentate le domande e che il continuo proliferare di atti onera la ricorrente di continue impugnative ma cosa più rilevante aumenta l'incertezza e l'instabilità del sistema esponendo lo Stato e le parti al rischio dell'impossibilità nella ripetizione del dato e non dovuto.

Tutto quanto sopra premesso GRP Media srl *ut supra* rappresentata, difesa e dom.ta

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma Adito affinché, previo accoglimento della proposta domanda cautelare e conseguente sospensione degli atti impugnati con il ricorso principale, con i primi motivi aggiunti che in questa sede di ulteriori motivi aggiunti.

Voglia:

- rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la delibazione delle eccezioni sopra illustrate non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del decidere;
- in via gradata accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati sia con il ricorso principale, con i primi motivi aggiunti che in questa sede di ulteriori motivi aggiunti.

Ai sensi dell'art. 41, 4 comma cpa, considerato che il ricorso principale esteso con i due motivi aggiunti si rivolgono alla disciplina dell'intera procedura in esame e che il cospicuo numero dei soggetti rende particolarmente difficile la notifica nelle forme ordinarie si fa istanza, sin da ora, di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti controinteressate a mezzo di notifica per pubblici proclami.

Con riserva di presentare memorie e documenti nei termini di legge.

Con vittoria di spese di lite.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e il C.U. dovuto e versato è pari ad € 650,00.

Salvis juribus

Avv. Roberto Zazza

Avv. Eleonora Zazza